

IMPOSTE SUL REDDITO***Concordato preventivo sperimentale per i forfettari***di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

Per i contribuenti che adottano il **regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014](#), la proposta di concordato preventivo, da parte dell'Agenzia delle entrate, **non sarà biennale**, ma riguarderà esclusivamente il **periodo d'imposta 2024** e avrà **carattere sperimentale**. È quanto prevede l'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. approvato dal Governo ed in attesa di pubblicazione di Gazzetta Ufficiale. Gli articoli da 23 a 33 del citato Decreto si occupano, nello specifico, del **concordato preventivo per i contribuenti forfettari**, e per numerosi aspetti ci si limita a richiamare le disposizioni applicabili per i contribuenti "ordinari", ai quali si rendono applicabili gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA).

Il primo aspetto da evidenziare riguarda la **causa di esclusione** prevista nell'articolo 24, comma 1, secondo cui **non possono accedere al concordato preventivo biennale** (in realtà solo per l'anno 2024) i contribuenti che hanno iniziato **l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta. Pertanto, tutti **coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023** adottando il regime forfettario **non potranno concordare il reddito** con il Fisco per il periodo d'imposta 2024. Al pari di quanto previsto per i contribuenti "ordinari", anche per i forfettari è previsto che, nei periodi d'imposta oggetto di concordato (in prima battuta solo per l'anno 2024) restano fermi **gli obblighi previsti per tali soggetti**. Si tratta, in buona sostanza, di **conservare le fatture di vendita** (elettroniche per tutti a partire dallo scorso 1.1.2024) ed i **documenti relativi agli acquisti**, di **predisporre la dichiarazione dei redditi** (comprese le informazioni del quadro RS "sostitutivo" degli ISA), nonché di **adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta** in relazione ad eventuali redditi di lavoro dipendente. Pleonastica è la disposizione contenuta nell'articolo 29 del Decreto, secondo cui l'adesione al concordato **non produce affetti ai fini Iva**, "la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario". Tali regole, come noto, prevedono la non applicazione dell'Iva nelle operazioni attive e l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti, mentre **restano ferme le regole sulla rettifica della detrazione in "entrata" e in "uscita"** e gli eventuali obblighi di applicazione dell'Iva (e del relativo versamento) per gli **acquisti in regime di inversione contabile**.

Per quanto attiene il reddito oggetto di concordato e la rilevanza delle basi imponibili,

rispettivamente disciplinate dagli articoli 28 e 30 del Decreto, si applicano le **stesse regole già previste per i contribuenti ordinari**, ivi compresa la disposizione secondo cui in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano **minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato**, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d'imposta. In merito alle cause di cessazione del concordato, l'articolo 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in **due ipotesi**:

- modifica dell'attività **svolta nel corso del biennio** (2024 per la prima applicazione) rispetto a quelle esercitata nel periodo d'imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfettari;
- **cessazione dell'attività**.

In merito alla prima delle due cause di esclusione, poiché i contribuenti forfettari **non applicano gli ISA**, la modifica dell'attività nel corso del 2024 che comporta un differente coefficiente di redditività rispetto a quello applicato nel 2023 (base di calcolo del reddito concordato) **porta alla decadenza degli effetti**; si pensi, ad esempio, ad un intermediario del commercio, con coefficiente di redditività del 62% che, nel corso del 2024, modifica l'attività offrendo **servizi finanziari con coefficiente del 78%**.